

TRIBUNALE DI PESCARA

Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140 del 20.07.2012 nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori.

Ambito di applicazione

Le linee guida costituiscono punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02).

Criteri adottati

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. Come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.M. 140/12 il compenso è liquidato per fasi.

Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività – come esemplificate nell'art. 12 D.M. 140/12 – ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale, due tipologie di procedimenti e processi:

- **Tabella 1:** processi di semplice e rapida definizione con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore);
- **Tabella 2:** processi mediamente complessi che si protraggano per più di tre udienze (comprese quelle di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore).

All'interno di ciascuna tipologia di processi (tabelle 1 e 2), al fine di adeguare la liquidazione alla "*natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni*" (art. 12 comma 1 D.M. 140/12) vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal collegio e dal giudice monocratico e, all'interno di tale ultima categoria, processi introdotti con citazione diretta e processi per i quali è prevista l'udienza preliminare.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi ed i procedimenti speciali, per i quali è prevista una liquidazione forfettaria.

Con riferimento alla tabella 1, la liquidazione relativa ai processi trattati dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, viene effettuata nei termini seguenti, prendendo come parametro di riferimento i valori medi di liquidazione indicati nella tabella B – Avvocati, allegata al D.M. 140/12:

- processi introdotti con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna definiti in due sole udienze: valori medi diminuiti nella misura massima prevista (50% per fasi di studio ed introduttiva e 70% per fasi istruttoria e decisoria), ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12;
- processi introdotti con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna definiti in tre udienze: valori medi diminuiti in misura ricompresa tra il 50% ed il 45%, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12;
- processi introdotti con udienza preliminare o giudizio immediato definiti in tre udienze: valori medi diminuiti in misura ricompresa tra il 40% ed il 47% circa, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12;
- processi dinanzi al tribunale collegiale definiti in tre udienze: valori medi di liquidazione previsti per il tribunale monocratico, aumentati del 30%, diminuiti in misura ricompresa tra il 30% ed il 46%, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12.

Con riferimento alla tabella 2, la liquidazione relativa ai processi trattati dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, viene effettuata nei termini seguenti, prendendo come parametro di riferimento i valori medi di liquidazione indicati nella tabella B – Avvocati, allegata al D.M. 140/12:

- processi introdotti con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna: valori medi diminuiti nella misura del 30% per fasi di studio ed introduttiva e 50% per fasi istruttoria e decisoria), ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12;
- processi introdotti con udienza preliminare o giudizio immediato: valori medi diminuiti del 20% per le fasi di studio ed introduttiva e del 30% per le fasi istruttoria e decisoria, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12;
- processi dinanzi al tribunale collegiale: valori medi di liquidazione previsti per il tribunale monocratico, aumentati del 30%, diminuiti in misura ricompresa tra del 20% per le fasi di studio ed introduttiva e del 30% per le fasi istruttoria e decisoria, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12.

Quanto alle fasi processuali celebrate dinanzi al GIP/GUP, è prevista - oltre le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi ed i procedimenti speciali, per i quali si stabilisce una liquidazione forfettaria - un'unica ipotesi di liquidazione approssimata ai valori medi di liquidazione, diminuiti in misura ricompresa tra il 55% ed il 45%, ridotti ulteriormente del 50% ex art. 9 D.M. 140/12

Modalità di liquidazione

I criteri espressi nelle linee guida sono applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegherà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza.

La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile o insolvente, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito.

TABELLA 1

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna di rapida definizione (in due udienze) - € 495

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 75 |
| Fase introduttiva | € 150 |
| Fase istruttoria | € 135 |
| Fase decisoria | € 135 |

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di

opposizione a decreto penale di condanna (definizione in tre udienze) - € 550

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 80 |
| Fase introduttiva | € 150 |
| Fase istruttoria | € 160 |
| Fase decisoria | € 160 |

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare o introdotti con giudizio immediato (definizione in tre udienze) - € 720

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 120 |
| Fase introduttiva | € 120 |
| Fase istruttoria | € 240 |
| Fase decisoria | € 240 |

TRIBUNALE COLLEGIALE (definizione in tre udienze) - € 860

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 120 |
| Fase introduttiva | € 180 |
| Fase istruttoria | € 280 |
| Fase decisoria | € 280 |

TABELLA 2

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta con citazione diretta o con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - € 765

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 105 |
| Fase introduttiva | € 210 |
| Fase istruttoria | € 225 |
| Fase decisoria | € 225 |

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare o introdotti con giudizio immediato - € 990

| | |
|-------------------|-------|
| Fase di studio | € 120 |
| Fase introduttiva | € 240 |
| Fase istruttoria | € 315 |
| Fase decisoria | € 315 |

TRIBUNALE COLLEGIALE – € 1287,00

| | |
|-------------------|----------|
| Fase di studio | € 156 |
| Fase introduttiva | € 312 |
| Fase istruttoria | € 409,50 |
| Fase decisoria | € 409,50 |

IPOTESI SPECIALI

Tribunale monocratico

- Definizione del processo con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. o con oblazione: € 300
- Definizione del processo con rito abbreviato: € 350
- Definizione del processo con rito abbreviato condizionato: € 450
- Udienza di convalida: € 200
- Fase cautelare, impugnazione: € 300
- Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 300
- Incidente di esecuzione d'ufficio: € 200

Tribunale collegiale

- Udienza di convalida: € 250
- Fase cautelare, impugnazione: € 350
- Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 350
- Incidente di esecuzione d'ufficio: € 200
- Procedimento per applicazione misure di prevenzione personali e patrimoniali: € 400

SEZIONE GIP / GUP

UDIENZA PRELIMINARE

Liquidazione riguardante tutte le fasi: € 800

| | |
|-------------------|-------|
| Fase studio | € 100 |
| Fase introduttiva | € 100 |
| Fase istruttoria | € 300 |
| Fase decisoria | € 300 |

IPOTESI SPECIALI

Definizione del processo con applicazione pena in udienza camerale:

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 450,00
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: € 300,00

Definizione procedimento con rito abbreviato allo stato degli atti:

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 600,00
- reati da opposizione a decreto penale di condanna: € 300,00

Definizione con rito abbreviato condizionato

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 700,00
- reati da opposizione a decreto penale di condanna: € 400,00

Udienza di convalida di arresto: € 200,00

Fase cautelare: € 200

Fase cautelare con impugnazione: € 300


Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 300.00

Incidente di esecuzione con udienza camerale senza ricorso della difesa: € 200.00

Pescara, 21.11.2013

Il Presidente del Tribunale di Pescara

*Il Presidente del Tribunale
don Giuseppe Antonio Cazzullo*
Giuseppe Cazzullo



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Luigi R. Guzzi

Il Presidente della Camera Penale di Pescara

Giuseppe Cazzullo